



contraria istanza ed eccezione avversaria, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 23.10.2019, mai notificata, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 80/2013 (ex Tribunale di Bassano del Grappa), dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito dal Comune di Enego con il ricorso per decreto ingiuntivo datato 25.09.2012 ex Tribunale di Bassano del Grappa, ora Tribunale di Vicenza, in favore del Collegio Arbitrale previsto nelle clausole compromissorie di cui agli articoli 9 del contratto di mutuo prodotti come doc.01 e 02 da Enego Turist srl o, in subordine, in favore del Tribunale di Venezia, come previsto dall'art. 12 del contratto di cessione del credito del 20.10.2010 di cui al doc. 03 allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 917/2012 del 02.10.2012 del Tribunale di Bassano del Grappa. Spese di lite rifuse.

Conclusioni per l'appellata

- dichiararsi l'appello avanzato da Enego Turist S.r.l. inammissibile, ed in ogni caso improcedibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., per quanto esposto nell'atto di comparso e costituzione;- dichiararsi l'appello avanzato da Enego Turist S.r.l. inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato, per carenza di interesse dell'appellante giusta acquiescenza ai capi della sentenza gravata che hanno deciso il merito della causa, giusta motivazioni espone nell'atto di comparso e costituzione; - rigettarsi integralmente l'appello avanzato da Enego Turist S.r.l. perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nell'atto di comparso e costituzione; - per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Vicenza, ex Tribunale





di Bassano del Grappa. Sono da intendersi integralmente riproposte tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni in diritto esposte dal Comune di Enego nel primo grado di giudizio, ancorché rimaste assorbite dalla favorevole sentenza.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a rimborso forfetario 15% e ad IVA e CPA come per legge.

Fatto e motivi della decisione

i.- Con atto di citazione del 26 giugno 2020 notificato in pari data Enego Turist S.r.l. evocava in giudizio il Comune di Enego avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Vicenza che adito in opposizione a decreto ingiuntivo con eccezioni di incompetenza arbitrale, per territorio e di merito, aveva rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannandola alle spese. Contestava la decisione evidenziando che il decreto ingiuntivo, diversamente da quanto deciso, non avrebbe potuto essere emesso in quanto la controversia era stata devoluta agli arbitri. In subordine rilevava che il Tribunale aveva erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio svolta a favore di quella del Tribunale di Venezia.

Si costituiva il Comune di Enego contestando l'appello del quale chiedeva il rigetto anche per inammissibilità.

Disattesa l'eccezione preliminare la causa veniva trattenuta in decisione con modalità telematiche.

Le parti dimettevano gli scritti conclusivi

ii.- Osserva la Corte.

iii.- L'appello proposto da Enego Turist s.r.l. è infondato e va rigettato.





Le spese seguono la soccombenza.

Deve poi darsi atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

iv.- Con decreto del 25 settembre 2012 il Tribunale di Bassano del Grappa, su istanza del comune di Enego, ha ingiunto a Enego Turist di pagare immediatamente €. 402.208,95 oltre ad accessori in forza del riconoscimento del 30 dicembre 2010 col quale Enego Turist si era dichiarata debitrice di €. 402.208,95, importo attualizzato.

L'ente territoriale, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dato atto che il debito derivava dal contratto del 22 ottobre 2010 tra Svec S.p.a., l'ente territoriale medesimo e l'ingiunta, col quale il comune di Enego aveva acquistato il credito vantato da Svec nei confronti di Enego Turist; aggiungeva poi che il 28 novembre 2011 aveva pagato l'intera somma a Svec S.p.a..

Il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione stessa rilevando, per quanto ancora interessa, che le clausole compromissorie previste negli antecedenti contratti di mutuo e di rinegoziazione del mutuo erano irrilevanti essendo sopravvenuti tra le parti i contratti di cui sopra che avevano sostituito il contratto originario ed osservando pure, quanto alla competenza per territorio, che col contratto del 30 dicembre 2010 era stata eliminato il foro convenzionale tanto che avrebbero dovuto essere applicate le ordinarie regole sulla competenza.

Enego Turist sostiene, in dissenso dalla pronuncia, che rispetto gli originari





contratti di mutuo del 23 dicembre 1993 e di rinegoziazione del contratto di mutuo del 9 gennaio 2003, contenenti entrambi la clausola compromissoria per arbitrato, i contratti del 22 ottobre 2010 e del 30 dicembre 2010, non avrebbero avuto portata novativa con la conseguenza che, posta la natura ricognitiva degli stessi, le clausole compromissorie sarebbero risultate efficaci. L'appellante ha poi sostenuto, in subordine, la competenza per territorio del tribunale di Venezia in forza della clausola di cui all'art. 12 della convenzione del 22 ottobre 2010.

v.- La pretesa si fonda sul riconoscimento di debito del 30 dicembre 2010 (pagg. 2 in basso e 3 in alto del ricorso per decreto ingiuntivo) e trae origine da un contratto di cessione di credito stipulato tra SVEC S.p.a. (cedente) il comune di Enego (cessionario) ed il debitore ceduto Enego Turist.

Orbene, rimanendo alla cessione del credito, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante (Cass. n. 17531 del 1 settembre 2004) al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'obbligazione dedotta in causa per l'adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie. Questo perché (Cass. ordinanza n. 29261 del 28 dicembre 2011) il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto (Cass. n. 6809 del 2007; Cass. n. 17531 del 2004; Cass. n. 13893 del 1993; Cass., S.U., n. 12616 del 1998). La





cessione di credito, che il creditore può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, comma primo, cod. civ.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (Cass., S.U., n. 12616 del 1998 cit.). Alla base della predetta interpretazione si pone infatti il principio sancito dall'art. 808 2^a co. cod. proc. civ., in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. Inoltre alla affermata autonomia del negozio compromissorio consegue che la successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale, per effetto della cessione, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti cod. civ., del contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita, in virtù dell'accordo trilaterale tra cedente, cessionario ed altro contraente, non comporta automaticamente la successione nel connesso ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una ulteriore specifica manifestazione di volontà di tutte le parti suddette (Cass., S.U., n. 12616 del 1998), manifestazione nel caso mancata.

Per quanto riguarda poi il riconoscimento di debito, fondante la pretesa, alcuna clausola compromissoria risulta esistente o richiamata nel medesimo atto essendo poi, le precedenti clausole arbitrali, non operanti per la cessione (ed a cascata) per il riconoscimento di debito.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra – emendata la motivazione – deriva il rigetto dell'appello che mira a sostenere che il contratto di cessione del credito e la convenzione successivamente azionata, non avrebbero novato i





rapporti precedenti (di mutuo e di rinegoziazione del mutuo); il tutto anche osservandosi, in senso contrario a quanto affermato da Enego Turist e quindi a comprovare l'assoluta diversità di disciplina dei rapporti succeduti nel tempo, che la posizione del Comune di Enego era quella di mero fideiussore mentre poi nelle due convenzioni del 2010, appunto, le parti non avevano certo inteso cedere il contratto ma il credito mentre nel riconoscimento di debito, il rapporto era oggettivamente e del tutto diverso dai precedenti.

vi.- Va rigettato anche il secondo motivo di appello in tema di competenza per territorio. Infatti se è vero che nel contratto di cessione del credito del 22 ottobre 2010 le parti avevano pattuito (art. 12) la competenza esclusiva del foro di Venezia vale tuttavia osservare che nella successiva convenzione azionata col monitorio – in tema di riconoscimento del debito attualizzato e pari ad €. 402.208,95 - la clausola non era stata affatto richiamata con la conseguenza che la stessa non avrebbe e non può essere ora eccepita quanto agli effetti. Si osserva poi per completezza che la clausola derogatoria non avrebbe potuto essere applicata in quanto la stessa non risultava affatto richiamata nella successiva convenzione del 30 dicembre 2010; in quanto la convenzione del 30 dicembre 2010 risultava aver chiaramente portata novativa rispetto il precedente rapporto negoziale perché prevedeva che il debito di Enego Turist avrebbe potuto essere estinto anche con la cessione patrimoniale ed in quanto le parti della convenzione del 30 dicembre non erano le stesse della cessione del credito del 22 ottobre 2010.

Mancando così, a differenza che per le altre clausole, un esplicito richiamo al contratto del 22 ottobre 2010 in tema di competenza esclusiva del tribunale di Venezia ed in presenza di chiara novazione del rapporto deve escludersi





l'efficacia della clausola derogativa delle competenze per territorio.

PQM

La Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Enego Turist s.r.l. contro il Comune di Enego, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza nei termini di cui sopra;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore del Comune di Enego in €. 13.560 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Venezia 20 settembre 2021

Il consigliere relatore

Dr. Massimo Coltro

Il Presidente

Dr.ssa Marina Cicognani

